

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011-2013” e, in particolare, la direttrice strategica “Valorizzare le competenze dei cittadini e degli operatori come strumento e fine per migliorare salute e benessere”, sottopunto “Investire sulla cittadinanza attiva dei giovani”;
- vista la legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)”;
- atteso che l’art. 8, comma 1 della legge regionale 12/2013 prevede l’istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, dell’Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;
- atteso, altresì, che l’art. 8, comma 2 della legge regionale 12/2013 prevede che sia compito della Giunta regionale stabilire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all’elenco di cui sopra;
- vista la deliberazione n. 186 del 13 febbraio 2015 recante l’approvazione dei criteri e delle modalità di iscrizione all’Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, istituito ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12;
- preso atto che, come definito da Proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 30 del 15 gennaio 2016, il Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili ha condiviso l’opportunità di procedere speditamente con la programmazione e l’attuazione di un piano integrato di politiche a favore delle giovani generazioni e ha suggerito di costituire, in prima istanza e in fase transitoria, il Forum regionale dei giovani con otto amministratori comunali di età inferiore ai ventinove anni designati dall’Assemblea del CELVA, un rappresentante della consulta regionale degli studenti, un rappresentante degli studenti dell’Università della Valle d’Aosta e tre rappresentanti dell’associazionismo valdostano frequentanti la Cittadella dei giovani;
- stabilito che il Forum, nella sua composizione rappresentativa dell’intero territorio regionale debba farsi carico di iniziative concrete arricchendosi della presenza dell’associazionismo, così come delineato all’art. 7, comma 7 della legge regionale 12/2013;
- verificata la limitata presenza nel territorio valdostano di associazioni giovanili rispondenti ai requisiti richiesti dalla sopra citata deliberazione n. 186 del 13 febbraio 2015;
- ritenuto, pertanto, opportuno diminuire la percentuale minima di giovani di età inferiore ai 29 anni iscritti, in modo da includere un numero maggiore di associazioni, valorizzare lo scambio di idee e attività tra generazioni e permettere in tempi brevi l’insediamento al Forum regionale dei giovani in applicazione alla legge 12/2013 e l’avvio tempestivo del Piano triennale Giovani non appena sarà approvato dal Consiglio Regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- precisato che la proposta della presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71140007 “Infanzia, minori e asili nido – interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione – 1.08.01.10”;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la modifica dei criteri e delle modalità di iscrizione all’Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, istituito ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, con deliberazione n. 186 del 13 febbraio 2015 come da allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l’Amministrazione.

§

**CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ALL' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI
OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE
AI SENSI DELL'ART 8 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2013**

1 – Premessa

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 "Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)" è istituito, presso la Struttura politiche sociali e giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale (di seguito denominato Elenco) al quale sono iscritte, a domanda, le associazioni giovanili che hanno sede e svolgono la propria attività sul territorio valdostano.

La finalità dell'Elenco è quella di valorizzare il ruolo delle forme associative giovanili operanti nel territorio valdostano per promuovere e sostenere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civile e favorire il dialogo tra le istituzioni e i giovani.

2 - Requisiti per il riconoscimento

Possono iscriversi all'Elenco:

1. le associazioni di volontariato e di promozione sociale, legalmente costituite in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, che:
 - siano costituite da oltre il 50% da soci di età inferiore ai ventinove anni;
 - prevedano negli scopi statutari finalità, attività e iniziative prioritariamente e specificamente rivolte ai giovani;
 - abbiano sede legale e operativa formalmente costituita in uno dei comuni della regione Valle d'Aosta;
 - svolgano la propria attività senza scopo di lucro, dato verificabile dallo Statuto;
 - siano presenti operativamente sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, di età al di sotto dei 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
 - non abbiano finalità politiche, sindacali, commerciali o religiose;
 - non presentino nello Statuto clausole di accesso discriminanti per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali;
 - abbiano avviato la propria attività almeno un anno prima della data di presentazione della domanda di richiesta di iscrizione nell'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;

2. i gruppi informali di giovani che:

- siano costituiti oltre il 50% da componenti di età inferiore ai ventinove anni;
- siano presenti operativamente sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, di età inferiore ai 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
- abbiano sede operativa in uno dei comuni della regione Valle d'Aosta;
- svolgano la propria attività senza scopo di lucro;
- non abbiano finalità politiche, sindacali, commerciali o religiose;
- non siano discriminanti in quanto a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

I gruppi informali di giovani devono obbligatoriamente impegnarsi a costituirsi sotto forma di associazione di cui al punto precedente entro un anno dall'iscrizione all'Elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

3 - Modalità d'iscrizione

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta al seguente indirizzo:

Assessorato Sanità, salute e politiche sociali
Struttura Politiche sociali e giovanili
Località Grande Charrière n. 40 - 11020 Saint-Christophe (AO)

e su apposita modulistica, reperibile sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. per le associazioni di volontariato e di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16:
 1. autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'associazione nella quale si dichiara l'iscrizione. Sarà compito della commissione interna preposta verificare l'autenticità della dichiarazione e richiedere ulteriore documentazione in integrazione a quella in possesso qualora la domanda risultasse incompleta;
 2. elenco dei soci dal quale si possa verificare che lo stesso è formato oltre il 50% da giovani di età inferiore ai 29 anni;

2. per le associazioni non iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16:
 1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dal quale risulti che la stessa persegue finalità, attività e iniziative specificamente rivolte ai giovani;
 2. verbale di nomina dei componenti degli organi direttivi;
 3. elenco dei soci dal quale si possa verificare che lo stesso è formato oltre il 50% da giovani di età inferiore ai 29 anni;
 4. relazione sull'attività svolta dalla quale emerga la presenza operativa sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, al di sotto dei 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
3. per i gruppi informali di giovani:
 1. autocertificazione da parte del referente del gruppo dalla quale si possa verificare che il gruppo:
 - persegue finalità, attività e iniziative specificamente rivolte ai giovani;
 - ha la propria sede operativa in uno dei comuni della regione Valle d'Aosta;
 - non persegue scopi di lucro;
 - non ha finalità politiche, sindacali, commerciali o religiose;
 - non è discriminante in quanto a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali;
 2. elenco dei componenti del gruppo dal quale si possa verificare che lo stesso è formato oltre il 50% da giovani di età inferiore ai 29 anni;
 3. relazione sull'attività dalla quale emerga la presenza operativa sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, al di sotto dei 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
 4. dichiarazione del referente del gruppo con la quale il gruppo si impegna a costituirsi sotto forma di associazione tassativamente entro 1 anno dall'iscrizione all'Elenco.

4 - Verifica dei requisiti d'iscrizione

La Struttura politiche sociali e giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuerà una commissione interna, composta da tre componenti scelti tra il personale dipendente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con il compito di verificare il possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta. Qualora la domanda risultasse incompleta, si farà richiesta di ulteriore documentazione ad integrazione di quella già inviata.

La non ammissione all'Elenco dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollo della domanda di richiesta di iscrizione all'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale.

5 - Aggiornamento dell'Elenco

La Struttura regionale competente aggiorna periodicamente l'Elenco delle associazioni giovanili verificando, tramite richiesta di adeguata documentazione, il mantenimento dei

requisiti da parte delle associazioni giovanili già iscritte, fermo restando che le nuove istanze possono essere presentate in qualunque momento dell'anno.

L'Elenco aggiornato e il modello della domanda d'iscrizione saranno sempre disponibili sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul portale del Welfare in via di implementazione.

6 - Cancellazione dall'Elenco

I soggetti iscritti all'Elenco sono cancellati dal medesimo nei casi di:

1. richiesta da parte dell'associazione stessa/del gruppo informale di giovani stesso;
2. sopravvenuta mancanza dei requisiti;
3. cessazione dell'associazione.

I gruppi informali di giovani sono cancellati dall'Elenco qualora non si siano costituiti sotto forma di associazione entro 1 anno dall'iscrizione allo stesso, così come indicato al punto 3 *Modalità d'iscrizione*.

Una volta accertata, la cancellazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata al soggetto interessato entro i 30 giorni successivi dalla data di accertamento.